

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI CENTO, SANT'AGOSTINO,
MIRABELLO, VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO E
BONDENO

***PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI***

2012 -2014

**AMBITO TERRITORIALE
ALTO FERRARESE**

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI CENTO,
SANT'AGOSTINO, MIRABELLO, POGGIO RENATICO.
VIGARANO MAINARDA E BONDENO**

L'anno duemilaundici, addì _____ del mese di dicembre in CENTO con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra i Comuni di:

- **CENTO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Dott. Piero Lodi domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Cento via Provenzali n. 15, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge, che si conserva agli atti - C.F.: 81000520387;
- **SANT'AGOSTINO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig. Fabrizio Toselli domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Sant'Agostino Piazza Marconi, 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00292280385;
- **BONDENO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig. Alan Fabbri domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Bondeno Piazza Garibaldi n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00113390389;
- **MIRABELLO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Dott.ssa Angela Poltronieri domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Mirabello, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 81000560383;
- **POGGIO RENATICO** rappresentato in questo atto dal Sindaco Avv. Paolo Pavani domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Poggio Renatico, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00339480386;
- **VIGARANO MAINARDA** rappresentato in questo atto dal Sindaco Sig.ra Barbara Paron domiciliata per la carica presso la Residenza Municipale di Vigarano Mainarda, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti - C.F.: 00289820383;

PREMESSO

- che ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni; queste ultime devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che i Consigli Comunali dei Comuni di Cento, Sant'Agostino, Mirabello, Poggio Renatico, Vigarano Mainarda e Bondeno hanno simultaneamente deliberato in data 26.11.2001 la formale costituzione dell'Associazione Intercomunale per l'ambito dell'Alto Ferrarese per la gestione in forma associata di funzioni e servizi ai sensi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modificazioni, nonché della L.R. 26 aprile 2001, n. 11;
- che con gli stessi atti consiliari si è proceduto alla approvazione dell'Atto Costitutivo e del Regolamento dell'Associazione medesima;
- che i Comuni di Cento, Sant'Agostino, Poggio Renatico, Mirabello e Vigarano Mainarda, aderenti all'Associazione Intercomunale dell'Alto Ferrarese, gestiscono i servizi socio-assistenziali e sociali integrati attraverso l'associazione intercomunale dal 1 giugno 2002 sino al 31 dicembre 2011;
- i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;
- il Comune di Cento ed i Comuni del Distretto Ovest ha in essere con il l'Azienda USL di Ferrara una convenzione per l'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nell'ambito del territorio dell'Alto Ferrarese, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 27/12/2007 per il periodo 2008-2011 che, nel rispetto dell'autonomia programmatica ed operativa e del ruolo di promozione delle attività di rispettiva competenza, garantisce una gestione integrata dei servizi rivolti all'area minori, area adulti e area anziani, comprendenti tra le altre cose l'assistenza domiciliare intesa come cura della persona e sostegno alla sua autonomia e che pertanto con separato atto adottato dal Comune di Cento in qualità di Comune referente del Distretto Ovest verrà adottata la nuova convenzione con l'Azienda USL di Ferrara per garantire l'integrazione socio-sanitaria degli interventi;
- che tutti Comuni sopracitati hanno riconosciuto il valore e l'importanza della gestione coordinata di tale funzione ed espressa l'intenzione di proseguire nella sua realizzazione, allo scopo di svolgere in maniera più efficace ed efficiente le attività connesse alle funzioni suddette, migliorando la qualità del servizio erogato nell'interesse primario del cittadino utente;
- che il modello organizzativo già sperimentato e oggi proposto prevede l'individuazione del Comune Capo-fila gestionale a cui gli enti aderenti delegano l'esercizio delle funzioni specificate nella presente convenzione;

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2, *"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, *"Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo"*

art. 38 LR 2/03 e succ. modd.”;

- l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, *“Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale”;*
- la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, *“Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 *“Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l’accreditamento transitorio”;*
- i commi 557 e 557-ter della Legge 27.12.2006, n. 296; l’art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010; l’art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011; norme in materia di riduzione e contenimento della spesa di personale delle autonomie locali;
- l’art. 6 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 e precisamente l’art. 6, commi 7, 12, 13 e 14;
- l’art. 403 c.c. che prevede l’intervento di tutela in via urgente della “pubblica Autorità” al fine di collocare il minorenne vittima di reato o in stato di abbandono in luogo sicuro;
- il D.P.R. 616/1977, artt. 22 e ss., prevede che la pubblica Autorità competente, in via generale, all’assistenza dei minori degli anni 18 e, di conseguenza, a disporre con apposito provvedimento motivato e notificato ove possibile agli esercenti la potestà genitoriale, l’intervento di tutela ex art. 403 C.C. è il legale rappresentante del Comune ovvero il pubblico funzionario o esercente di un pubblico servizio dallo stesso all’uopo delegato specificamente in via generale nel cui territorio il minore sia rinvenuto il minore o nel cui territorio il minore necessita di essere allontanato;

Che il Comune di Bondeno intende, come nella convenzione relativa al quadriennio 2008/2011, valutare l’ingresso nella gestione associata ed i servizi da conferire e che nel frattempo necessita di acquisire i servizi relativi al percorso adottivo;

ai sensi dell’art. 4 del vigente Regolamento dell’Associazione Intercomunale,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA’ –

La presente convenzione è finalizzata a garantire una efficace programmazione ed erogazione associata dei servizi, secondo principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità e continuità assistenziale nell’interesse primario dei cittadini utenti.

ART. 2 – OGGETTO –

I Comuni facenti parte dell’Associazione che intervengono nella presente Convenzione, s’impegnano ad assicurare una gestione coordinata dei seguenti interventi e servizi sociali per la realizzazione del sistema integrato attraverso l’erogazione di prestazioni socio-assistenziali ed economiche talora collegate alle prestazioni sanitarie secondo i contenuti dell’accordo con l’Azienda USL di Ferrara in materia di integrazione socio-sanitaria e secondo i principi ed i contenuti della convenzione per l’esercizio congiunto dell’ufficio di piano, e per la gestione delle attività connesse alla non autosufficienza:

A) Tutela dei minori e sostegno delle responsabilità familiari:

- ⇒ Servizio Sociale Professionale;
- ⇒ Interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito delle competenze amministrative, civili e penali;
- ⇒ Interventi sostitutivi della famiglia (adozione, affido, strutture residenziali per madre e bambino);
- ⇒ Interventi di supporto alla genitorialità (strutture semiresidenziali, attività extrascolastiche pomeridiane, educativa domiciliare);
- ⇒ Consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi assume compiti connessi al lavoro di cura ed alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
- ⇒ Interventi residenziali e semiresidenziali volti all'accoglienza di minori i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
- ⇒ Interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- ⇒ Interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne, anche con figli, minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
- ⇒ Interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono;
- ⇒ Interventi di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.

Per i Comuni di:

- CENTO;
- S. AGOSTINO¹ ;
- MIRABELLO;
- POGGIO RENATICO;
- VIGARANO MAINARDA.

¹ con esclusione dell'assistenza economica al pagamento delle rette per mensa e trasporto scolastico, nidi d'infanzia e scuola d'infanzia

B) Assistenza Sociale agli adulti:

- ⇒ Servizio Sociale Professionale;
- ⇒ Partecipazione alle UVM (unità di valutazione multidimensionale);
- ⇒ Interventi di tutela residenziale e semiresidenziale per adulti e disabili;
- ⇒ Interventi finalizzati al contrasto delle povertà e di sostegno al reddito;
- ⇒ Interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- ⇒ Interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
- ⇒ Assistenza domiciliare (cura alla persona e sostegno socioeducativo);
- ⇒ Interventi di sostegno abitativo;
- ⇒ Interventi di sostegno all'inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche in attuazione degli obiettivi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"*
- ⇒ Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate (borse lavoro);
- ⇒ Interventi per l'autonomia, il tempo libero e la socializzazione comprese la promozione di azioni per "il dopo di noi" e per il "mentre noi".

Per i Comuni di:

- CENTO;
- S. AGOSTINO;
- MIRABELLO;
- POGGIO RENATICO;
- VIGARANO MAINARDA.

C) Assistenza Sociale alle persone anziane:

- ⇒ Servizio Sociale Professionale;
- ⇒ Assistenza domiciliare cura alla persona e sostegno alla sua autonomia;
- ⇒ Interventi volti al miglioramento della situazione economica di anziani bisognosi ed alla permanenza al proprio domicilio;
- ⇒ Compiti connessi alla committenza relativamente alle strutture accreditate;
- ⇒ Progettualità integrate connesse alla gestione delle risorse del FRNA (Fondo Regionale Non Autosufficienza) ed altri fondi relativi alla non autosufficienza;
- ⇒ Interventi volti ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
- ⇒ Interventi di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.

Per i Comuni di:

- CENTO;
- S. AGOSTINO²;
- MIRABELLO;
- POGGIO RENATICO³;
- VIGARANO MAINARDA⁴.

Nell'ambito dei servizi per la tutela dei minorenni con la presente convenzioni le Amministrazioni Comunali conferiscono, ai fini dell'adozione degli interventi urgenti di tutela ex art. 403 del c.c., delega al Sindaco del Comune di Cento, assicurando le competenze proprie e la piena assistenza e collaborazione dei rispettivi corpi di Polizia Municipale.

Gli stessi Comuni s'impegnano inoltre nel corso della validità della presente convenzione a coordinare il conferimento di ulteriori servizi socio-assistenziali al fine di ottimizzare l'organizzazione secondo l'ottica dell'ambito territoriale distrettuale che rappresenta la forma di programmazione, organizzazione, gestione ed erogazione che i Comuni si sono dati per garantire a tutti i propri cittadini servizi sociali omogenei e di qualità rivolti al benessere, collettivo e individuale per le persone. Il percorso propone un patto di cittadinanza con ogni persona, con le comunità locali e con le formazioni sociali che hanno contribuito e contribuiscono alla realizzazione dei servizi.

Gli stessi comuni si impegnano altresì ad assicurare l'omogenea erogazione dei servizi, in un'ottica di flessibilità e di equità, prevedendo il concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" garantendo omogeneità di trattamento (nell'erogazione dei servizi/interventi e nella compartecipazione al costo delle prestazioni) sul territorio dei comuni associati. I comuni in tale ambito si impegnano altresì a valutare modifiche ai regolamenti comunali relativi all'applicazione dell'ISEE nell'ottica di introduzione di un fattore proporzionale al carico familiare quale ad esempio il c.d. fattore famiglia e comunque in aderenza ad eventuali normative regionali in materia.

A tal fine i comuni si impegnano ad adottare, entro dieci mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione regolamentazioni uniformi relative all'accesso alla rete dei servizi

² esclusa integrazione costo retta in struttura residenziale

³ esclusa integrazione costo retta in struttura residenziale e SAD

⁴ esclusa integrazione costo retta in struttura residenziale e SAD

del sistema integrato adottando medesimi criteri di valutazione socio-economica dei cittadini indipendentemente dalla residenza anche attraverso la formulazione di specifiche linee guida e/o indirizzi al servizio sociale associato.

ART. 3 – PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI BONDENO

Nelle more di una verifica più approfondita finalizzata all'effettivo ingresso nella GAFSA attraverso la delega dei servizi, da effettuarsi nei primi mesi dell'anno 2012 ed in ogni caso entro il 31/12/2012, il Comune capofila per conto della GAFSA assicurerà al Comune di Bondeno, attraverso il servizio sociale professionale area minori, la propria consulenza presso la sede operativa della Gestione Associata, all'Assistente sociale del Comune di Bondeno assegnata all'area minori per le attività connesse al percorso adottivo.

L'assistenza consisterà nelle seguenti prestazioni tecniche:

- a) fase informativa (1/2 incontri con l'assistente sociale del comune di Bondeno);
- b) fase valutativa (1 visita domiciliare e 4/5 incontri alla presenza dello Psicologo e dell'Assistente Sociale);
- c) predisposizione della relazione finale ;
- d) vigilanza durante il primo anno di adozione del bambino (circa 6 incontri).

L'interlocutore per gli organi istituzionali resta il Comune di Bondeno. Nel presente rapporto di collaborazione non sono inclusi i rapporti con il paese di provenienza del bambino (se trattasi di adozione internazionale). Al fine delle suddette attività il Comune di Bondeno corrisponderà al Comune di Cento l'importo annuo forfettario di € 2.000,00 iva esclusa.

ART. 4 – CRITERI DI GESTIONE -

I Comuni che intervengono nel presente accordo s'impegnano, nella conduzione associata dei servizi ad osservare i seguenti criteri di gestione:

- ispirarsi al principio della promozione della persona umana;
- adottare metodi di valutazione dei bisogni soggettivi secondo criteri multidimensionali in grado di cogliere al tempo stesso gli aspetti sanitari e sociali della persona, vista nel suo contesto socio-familiare e culturale;
- adottare modelli del lavoro interdisciplinare tra le diverse figure professionali;
- come previsto dall'art. 16 L. 328/00, gli interventi ed i servizi devono privilegiare la domiciliarità e i servizi di sollievo, affiancando soprattutto la famiglia nella responsabilità del lavoro di cura e di assistenza, in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano della persona bisognosa;
- assicurare risposte di tipo globale a bisogni essenziali nell'ottica della rete, secondo la cultura dell'accoglienza e della presa in carico;
- ispirarsi al principio del confronto nella programmazione degli obiettivi e nella predeterminazione delle risorse;
- adottare metodologie di lavoro nel rispetto della riservatezza e della *privacy* seguendo i criteri della deontologia professionale;
- garantire presso ciascuna sede comunale il funzionamento dello sportello sociale partecipando attivamente alla rilevazione da parte dei servizi comunali dei dati di accesso al fine di garantire una compiuta analisi dei bisogni anche in funzione della ripartizione delle risorse assegnate;
- approvare, in materia di accesso e compartecipazione alla spesa da parte di adulti, anziani e disabili, criteri applicativi omogenei per garantire pari opportunità ed equità di accesso ai servizi della rete.

Le parti, inoltre, riconoscono come principi fondamentali:

- **la partecipazione** dei cittadini alle scelte programmatiche mediante opportune forme di consultazione, incontro, confronto, dibattito.
- **la concertazione e il confronto** con le istanze sociali di categoria e di settore sull'andamento dei servizi e soprattutto sull'impostazione, la gestione e la verifica dei piani sociali di zona per la salute ed il benessere sociale, nonché sugli impegni programmatici in tema di servizi sociali e socio-sanitari integrati.
- **il coinvolgimento del Terzo Settore**: garantire quella funzione centrale di programmazione e di coordinamento dei servizi e delle prestazioni sociali da attuare con il pieno coinvolgimento delle parti sociali, del volontariato, del Terzo settore, sia nell'individuazione dei bisogni e nella programmazione, sia nelle attività di controllo sull'appropriatezza, l'universalità e l'equità delle prestazioni, ma anche nell'ottica della sussidiarietà orizzontale che significa che le funzioni pubbliche, laddove è possibile ed opportuno, devono poter essere svolte in via primaria dagli stessi cittadini, in particolare attraverso le loro formazioni sociali, adeguatamente sostenute.

ART. 5 – COMUNE CAPOFILA GESTIONALE -

Il Comune di Cento è individuato quale Comune Capofila per la gestione dei servizi di cui alla presente convenzione.

I Comuni titolari delle funzioni con la presente convenzione conferiscono la delega per la gestione associata dei medesimi servizi al Comune Capofila Gestionale che la eserciterà in nome e per conto degli altri Comuni.

Il Comune di Cento, tramite un proprio servizio, d'ora in poi denominato GAFSA, gestisce le attività socio-assistenziali conferite tenendo conto degli indirizzi definiti, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi delle amministrazioni comunali conferenti e dal Comitato di Distretto.

ART. 6 – DURATA, ADESIONI E RECESSO -

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dal 01.01.2012 al 31.12.2014, salvo proroga che deve intervenire in forma espressa entro la data di scadenza.

Entro il termine di validità, la presente convenzione potrà essere modificata previo accordo fra le parti, approvato da ogni singolo contraente.

L'adesione di nuovi Comuni alla presente convenzione può avvenire durante il periodo di vigenza della stessa previa parere favorevole della Conferenza dei Sindaci ed approvazione dei Consigli Comunali degli enti aderenti.

Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione associata dei servizi. Gli appalti, gli affidamenti dei servizi, i contratti dei servizi accreditati nonché le assunzioni di personale destinato alla GAFSA, posti in essere da parte del Comune capofila gestionale per conto dei Comuni associati, saranno trasferiti in quota parte al comune recedente.

Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo.

ART. 7 - RESPONSABILITA' GESTIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI -

La responsabilità gestionale dei servizi convenzionati è attribuita al Responsabile dei Servizi Sociali dell'Associazione Intercomunale.

Allo stesso Responsabile competono poteri e attribuzioni propri della qualifica ed in particolare:

- è responsabile della gestione associata dei servizi nei confronti dell'Associazione e del Comune Capofila Gestionale e provvede all'organizzazione ed al coordinamento dei servizi e delle attività;
- provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci e dal Comitato di Distretto ;
- propone alla Conferenza dei Sindaci, i documenti finanziari preventivi e consuntivi riferiti alla GAFSA e riferisce periodicamente sull'andamento del piano esecutivo di gestione dei servizi;
- è responsabile della organizzazione delle risorse umane impegnate nel settore definendo l'organizzazione dei servizi, l'integrazione tra servizi sociali e sanitari nonché le modalità di coordinamento degli assistenti sociali in servizio presso la GAFSA programmando la presenza settimanale, fermo restando l'organico esistente al 31/12/2011 comprendendo gli incarichi a tempo determinato affidati con risorse del FRNA, degli stessi presso lo sportello sociale che ciascuna amministrazione comunale associata ha attivato con l'impegno a implementare le attività di informazione alle singole amministrazioni comunali circa le attività espletate;
- partecipa, con parere consultivo alla Conferenza dei Sindaci, ogni qualvolta siano posti all'ordine del giorno argomenti riguardanti i servizi gestiti;
- è responsabile dell'istruttoria e della esecuzione degli atti riferiti al Servizio ed adottati dal Comune Capofila Gestionale.

ART. 8 - MODALITA' OPERATIVE DELLA GESTIONE ASSOCIATA - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE -

Le risorse umane operanti ai fini della presente Convenzione per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali sono costituite da:

- a) personale dipendente dei Comuni sia a tempo determinato che indeterminato;
- b) personale dipendente dell'Azienda USL di Ferrara a tempo indeterminato comandato al Comune di Cento in qualità di ente capofila gestionale.
- c)

Il personale dipendente a tempo indeterminato utilizzato al Comune Capofila Gestionale è il seguente:

Dipendente	Profilo professionale	Dipendente da	
Roberta Fini	Assistente Sociale – Responsabile Servizi Sociali		comandato da Azienda USL Ferrara
Valeria Piretti	Assistente Sociale ore 30 sett.li		comandato da Azienda USL Ferrara
Cinzia Roda	Assistente Sociale ore 30 sett.li		comandato da Azienda USL Ferrara
Consiglia Mingione	Educatore		comandato da Azienda USL Ferrara
Cinzia Tassinari	Assistente di Base	Comune di Cento	
Vanna Agata Cavicchi	Assistente di Base	Comune di Cento	
Paola Dessolis	Assistente Sociale	Comune di Cento	
Giorgia Ghidoni	Assistente Sociale	Comune di Cento	
Ileana Borsari	Assistente Sociale	Comune di Cento	
Elena Gebbia	Assistente sociale	Comune di Cento	
Massimiliano Govoni	Assistente Sociale	Comune di Cento	
Giulia Pascali	Assistente Sociale	Comune di Cento	
Nicola Borzio	Assistente Sociale	Comune di Cento	
Mauro Zuntini	Dirigente	Comune di Cento	
Luisa Tanturli	Educatore	Comune di Cento	
Antonella Balboni	Impiegato amministrativo	Comune di Cento	
Lara Bortolazzi	Funzionario Amministrativo	Comune di Cento	
Manuela Cavicchi	Impiegato amministrativo	Comune di Cento	
Gabriella Santilli	Pedagogista	Comune di Cento	
Sabrina Miccoli	Assistente Sociale	comandato da Comune di Poggio Renatico	
Antonella Tripiano	Assistente Sociale	comandato da Comune di Sant'Agostino	

oltre ad eventuali dipendenti assunti a tempo determinato/indeterminato con oneri a carico del FRNA e comandati alla gestione associata da parte dei comuni aderenti.

Il comando individuale non comporta cambiamenti agli effetti della appartenenza alle rispettive dotazioni organiche e neppure mutamenti del rapporto giuridico ed economico del personale che continua a fare riferimento ai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale del servizio sia proprio sia comandato sarà assicurata la fruizione dei buoni pasto da parte del comune capofila gestionale secondo le regole del Comune Capofila gestionale che assicurerà la fruizione dei buoni pasto almeno in un esercizio convenzionato presso ciascun comune associato. La spesa correlata a tale fruizione , ai fini dei limiti di spesa vigenti, farà carico pro-quota a tutti i comuni aderenti alla presente convenzione secondo le modalità di rimborso approvate in sede di bilancio.

Il rapporto giuridico dei dipendenti fa riferimento ai rispettivi contratti di lavoro.

Per quanto riguarda in materia di riduzione delle spese di personale⁵ il comune Capofila Gestionale attribuisce convenzionalmente agli enti non capofila le quote di spesa dal primo sostenute per servizi resi su delega dagli stessi e pertanto ciascun comune attribuirà ai fini del calcolo dei limiti di spesa la parte attribuita in sede di bilancio di previsione, variazioni allo strumento revisionale e consuntivo delle spese.

Per quanto riguarda le relazioni sindacali i Comuni concordano che può essere costituita una delegazione trattante di parte pubblica, mediante deliberazione della Conferenza dei Sindaci, per le questioni attinenti la gestione del personale della GAFSA cui partecipa di diritto il presidente della delegazione trattante del Comune Capofila gestionale.

Il Comune Capofila gestionale può istituire, con oneri a carico dei comuni associati e nell'ambito delle risorse del bilancio di previsione associato, previo accordo con le OO.SS., e previa condivisione del progetto con i comuni associati, specifiche indennità ivi inclusa quella di reperibilità ai sensi del CCNL Integrativo 14 settembre 2000 del

⁵ es. commi 557 e 557-ter della Legge 27.12.2006, n. 296; art. 14, comma 9, del D.L. 78/2010; art. 20, comma 9 del D.L. 98/2011

comparto, per il personale assistente sociale e funzionari, con oneri a carico pro-quota dei comuni convenzionati.

ART. 9– BENI STRUMENTALI

La gestione associata delle funzioni di cui alla presente convenzione è dotata dei seguenti automezzi derivanti dalla precedente delega delle funzioni socio-sanitarie all'Azienda USL:

Automezzo	Targa	Anno
Fiat Uno	AE 534 TH	1995
Fiat Uno	AE 535 TH	1995
Fiat Uno	AE 536 TH	1995
Fiat Panda	AZ 841 LR	1998
Fiat Punto	BY 368 EP	2001

Il Comune di Cento mette a disposizione della gestione associata i seguenti automezzi per le attività della GAFSA:

Automezzo	Targa
DUCATO MINIBUS	CX 510 CK
DUCATO MINIBUS	CX 511 CK
TWINGO	BP 209 XW
TWINGO	BP 494 XW
FIAT PUNTO	DR 903 WT
CHRYSLER	CR 560 WC
TWINGO	BP 261 XS
FIAT MULTIPLA	BT 037 FV

Relativamente ai predetti automezzi i Comuni associati si impegnano a rimborsare il costo di ciascun automezzo al Comune di Cento per il deperimento dello stesso ed a sostituire progressivamente, con oneri a carico dei comuni associati, fatta eccezione per il Comune di Cento, almeno due automezzi nell'anno 2012.

ART. 10 – GESTIONI RIMBORSATE DALL'AZIENDA USL DI FERRARA -

L'Associazione dei Comuni tramite il Comune Capofila Gestionale è impegnata ad assicurare le seguenti prestazioni sociali a rilevanza sanitaria nel rispetto delle competenze e dei rapporti finanziari previsti dalle norme vigenti e meglio rappresentati nella convenzione per l'integrazione socio-sanitaria:

- Gruppo Verde – Laboratorio Protetto;
- Attività connesse alla gestione del Fondo regionale per la non autosufficienza secondo le modalità previste dalla relativa convenzione con l'Azienda USL di Ferrara;
- Prestazioni connesse alla gestione dei progetti individuali e dei servizi sostenuti dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza.

Per quanto riguarda invece i servizi oggetto di accreditamento regionale socio-sanitario:

- centri diurni per anziani;
- centro socio riabilitativo diurno per disabili;
- centro socio riabilitativo residenziale per disabili;
- casa residenza per anziani non autosufficienti;
- assistenza domiciliare;

si rimanda ai rispettivi contratti di servizio.

ART. 11 - RAPPORTI FINANZIARI E LIMITI DI SPESA-

I Comuni convenzionati, tramite la Conferenza dei Sindaci, definiscono annualmente le risorse necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione in tempo utile per l'approvazione dei singoli bilanci di previsione. Previa approvazione dei rispettivi Consigli Comunali, iscrivono i relativi importi nei singoli bilanci di previsione.

L'ammontare delle risorse assegnate al comune capofila costituisce limite massimo di spesa per le singole funzioni conferite, fatte salve le spese di carattere obbligatorio ed urgente che saranno sostenute dalla gestione associata ed il cui ammontare presumibile sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione Comunale per la quale si sostengono ad opera del responsabile dei Servizi Sociali.

Ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 le parti si danno atto che la:

- spesa annua per studi e incarichi di consulenza inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, ex art. 6, comma 7;
- spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, ex art. 6, comma 7;
- spesa per missioni, ex art. 6, comma 12;
- spesa per attività di formazione, ex art. 6, comma 13;
- spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché l'acquisto di buoni taxi, ex art. 6, comma 14;

qualora effettuate e nei limiti delle poste del bilancio della GAFSA, dovranno essere considerate pro-quota, utilizzando il rapporto percentuale proporzionale al numero degli abitanti, al fine del rispetto dei singoli limiti di spesa.

Parimenti si procederà con semplice comunicazione del Comune capofila gestionale rispetto ai nuovi limiti eventualmente introdotti dopo la stipulazione della presente convenzione.

ART. 12 - DISCIPLINA DELL'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA -

L'integrazione tra servizi sociali e sanitari è una necessità del sistema, così come delineato per organizzare risposte ed interventi fondati sul riconoscimento delle persone nella loro globalità ed in rapporto ai loro contesti di vita e rappresenta, inoltre, un fattore fondamentale di qualificazione dell'offerta di servizi e prestazioni socio-sanitarie.

A tal fine Il Comune di Cento in qualità di comune responsabile dell'Ufficio di Piano stipula accordi con l'Azienda USL di Ferrara per l'integrazione socio-sanitaria, definendo i modelli organizzativi e gestionali, sia rispetto al sistema più complessivo, sia riferiti alle singole aree di intervento. L'integrazione socio-sanitaria deve essere fondata sull'integrazione professionale ed individuare precisi rapporti, anche di natura finanziaria, in coerenza con le direttive regionali, ed in coerenza con l'individuazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni sociali e del relativo finanziamento.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano ed il Responsabile dei Servizi Sociali mantiene i rapporti con la Direzione di Distretto dell'Azienda USL per la gestione integrata dei servizi ivi inclusa la gestione delle attività e dei progetti individualizzati finanziati con le risorse regionali per la non autosufficienza.

ART. 13 – FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI -

Tutte le deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci relative al servizio gestito in forma associata devono essere inviate, a cura del Direttore dell'Associazione

Intercomunale Alto Ferrarese, ai singoli Comuni Associati per i provvedimenti di competenza.

La previsione economico-patrimoniale del servizio socio-assistenziale, proposta dal Responsabile dei Servizi Sociali, deve essere elaborata raccordandosi tempestivamente con i singoli Comuni interessati, ai quali spetta il compito di temperare le esigenze di intervento nei diversi ambiti sociali con l'incidenza della relativa spesa sul quadro finanziario generale dell'ente e nell'ambito della programmazione sociale di zona e deve essere tempestivamente adottata dai comuni aderenti la gestione associata.

Le variazioni successive al bilancio devono essere formulate con le medesime modalità.

Con cadenza quadrimestrale, il Responsabile dei Servizi Sociali è tenuto a trasmettere agli Enti contraenti una relazione sull'andamento dei servizi che deve contenere indicazioni anche circa l'andamento della spesa a carico delle singole amministrazioni comunali associate.

La Conferenza degli Assessori dei Comuni associati competenti in materia socio-assistenziale è convocata periodicamente dall'Assessore delegato del Comune Capofila Gestionale per verificare l'andamento della gestione.

La conferenza tecnica, composta dai Responsabili dei Servizi sociali di ogni singolo Comune associato è convocata dal Direttore dell'Associazione ogniqualvolta ne venga ravvisata la necessità anche su richiesta del Comune capofila gestionale o di altre Amministrazioni Comunali.

L'invito può essere esteso anche al Direttore del Distretto Ovest dell'Azienda USL di Ferrara.

ART. 14 – OBBLIGHI E GARANZIE -

I singoli Comuni si obbligano a prevedere nei rispettivi bilanci di previsione e PEG le somme necessarie per la gestione dei servizi come approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Ciascun Comune associato si obbliga a versare al Comune Capofila Gestionale la quota di propria spettanza di cui al bilancio di previsione approvato dalla Conferenza dei Sindaci per la gestione dei servizi sociali calcolata tenendo conto di:

- a) effettivi servizi e prestazioni erogate ai cittadini dei singoli comuni associati ripartiti per le aree minori, adulti ed anziani;
- b) personale impiegato direttamente nella produzione dei servizi, ripartiti per le aree minori, adulti ed anziani, rivolti ai cittadini dei singoli comuni associati;
- c) spese generali non attribuibili alle aree minori, adulti e anziani sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti, ripartite tenendo conto del numero degli abitanti residenti nei singoli comuni associati al 31 dicembre di due anni precedenti l'esercizio finanziario di riferimento (spese anno 2012, abitanti di riferimento al 31 dicembre 2010).

come segue:

- 1^a rata, pari al 30% dell'importo complessivo, al 30 gennaio di ogni esercizio finanziario;
- 2^a rata, pari al 30% dell'importo complessivo, al 31 maggio di ogni esercizio finanziario;
- 3^a rata, pari al 40% dell'importo complessivo, entro il 30 novembre di ogni esercizio finanziario.

I Comuni, inoltre, si obbligano ad adempiere alle richieste avanzate dall'Associazione e/o dal Responsabile dei Servizi Sociali di informazione e acquisizione di atti e documenti necessari alla regolarità dei procedimenti amministrativi, collaborando al miglioramento dei servizi. Gli stessi Comuni metteranno, altresì, a disposizione uffici, personale e

strutture ogniqualevolta la Conferenza dei Sindaci ne ravvisi la necessità. In casi di urgenza improrogabile sarà sufficiente la disposizione del Sindaco del Comune Capofila Gestionale salvo successiva ratifica.

E' consentito al personale in servizio presso la GAFSA qualora vi abbia interesse per motivi di servizio, l'accesso alle informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali per gli adempimenti previsti dai procedimenti di competenza. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso ciascuno degli Enti associati.

Le Amministrazioni aderenti si impegnano altresì a consentire attraverso il software gestionale Garsia e sportello sociale a garantire il periodico aggiornamento delle banche dati anagrafiche.

ART. 15 - CONTROVERSIE -

Ogni controversia tra i Comuni convenzionati, che non possa essere risolta in via amministrativa, derivante all'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione, viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Tribunale di Ferrara.

ART. 16 – NORME DI RIFERIMENTO -

Alla presente Convenzione si applicano tutte le norme vigenti in materia, nonché quelle specifiche contenute nell'Atto Costitutivo e nel Regolamento dell'Associazione Intercomunale, le regolamentazioni comunali vigenti per materia

ART. 17 – DISPOSIZIONI FISCALI -

Ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131, art. 2bis tariffa parte seconda – caso d'uso, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Agli effetti fiscali il presente atto è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 – tabella "B" – D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni.

Atto letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI CENTO

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

COMUNE DI BONDENO

COMUNE DI MIRABELLO

COMUNE DI POGGIO RENATICO

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
